



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
63<sup>a</sup> Seduta  
Mercoledì 19 dicembre 2018

Deliberazione n. 357 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Domenico Tallini  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i ventuno articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, autorizzando altresì il Dipartimento Bilancio ad apportare al testo di legge approvato tutte le modifiche necessarie conseguenti all'approvazione degli emendamenti, e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 13, contrari 10, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 20 dicembre 2018



IL SEGRETARIO  
(f.to: Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 357 del 19 dicembre 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO  
ORDINAMENTALE E PROCEDURALE (COLLEGATO ALLA MANOVRA  
DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2019)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 e  
coordinato formalmente dal Dipartimento Bilancio della Giunta regionale.

Reggio Calabria, 20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

Articolo 1 - Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali:

La proposta normativa estende la sanzione prevista per la Regione (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di porre in essere condotte elusive del divieto), ex art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), a tutti gli enti, aziende e agenzie regionali che superino i termini previsti per l'approvazione del bilancio, del rendiconto e del bilancio consolidato.

Così come per le Regioni, il precetto è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali (cfr. Sez. regionale della corte dei conti per l'Abruzzo 107/2017/PAR).

La finalità di prevenzione generale sottesa alla normativa in esame è volta, pertanto, ad indurre enti, aziende e agenzie regionali ad una "corretta" tenuta dei conti pubblici nel rispetto del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi (per cui "ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente") e che costituisce uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'articolo 81 Cost. (Sez. regionale della corte dei conti per la Campania 80/2018/PAR).

Il comma 2 specifica che dalla disposizione in oggetto sono esclusi gli enti, gli Istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanitario.

Articolo 2 - Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali:

La proposta normativa introduce delle regole nelle modalità di liquidazione dei contributi ordinari, previsti nel bilancio regionale a favore degli enti strumentali.

Nello specifico la suddetta regolamentazione ha l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni già più volte verificatesi, circa il mancato impegno e liquidazione dei suddetti trasferimenti da parte dei competenti dipartimenti regionali (con le conseguenti problematiche riscontrate in fase di circolarizzazione dei debiti e crediti reciproci).

Una maggiore certezza riguardo ai tempi di liquidazione dei suddetti contributi favorirebbe anche gli enti nella programmazione dei propri flussi di cassa.





**Articolo 3 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n.8:**

Il presente articolo apporta delle modifiche ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/1995, sostituendo rispettivamente la data del 31 agosto 2018 con la data del 30 novembre 2018 e la data del 30 settembre 2018 con quella dell'1 gennaio 2019. Con la modifica di cui alla lettera a) si stabilisce, rispetto all'attuale normativa, che in tutti gli alloggi di e.r.p. che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 30 novembre 2018, versino in condizioni di grave disagio socio - economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap, persone ultrasettantaenni e donne in stato di gravidanza è consentita la permanenza temporanea. Quindi il grave disagio socio - economico dei nuclei familiari coinvolti deve essere posseduto alla data del 30 novembre 2018 e non più alla data del 31 agosto 2018.

Con la modifica di cui alla lettera b) il termine dei centottanta giorni per presentare le domande di regolarizzazione del rapporto locativo o di permanenza temporanea da parte dei nuclei familiari coinvolti, decorre dal 1° gennaio 2019 e non più dal 30 settembre 2018, prorogando di fatto il termine attualmente previsto.

Il nuovo termine di cui alla lettera a) del presente articolo è di fatto correlato a quello di cui alla lettera b).

Tali modifiche di carattere normativo si rendono necessarie per dare la possibilità a tutte le famiglie coinvolte di avere più tempo nella presentazione delle istanze agli Enti proprietari o gestori che dovranno valutarne i requisiti e per garantire adeguate campagne di pubblicizzazione e di conoscenza della normativa regionale.

**Articolo 4 – Modifiche all'articolo 27 della l.r. 18/2007**

Il presente articolo proroga al 31 dicembre 2019 i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale poiché trattasi di una modifica meramente ordinamentale.

**Articolo 5 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1983:**

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica) sostituendo la data "30 novembre 2018" con la data "30 giugno 2019". L'ATERP regionale e i Comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non avessero ancora provveduto, dovranno, entro il 30 giugno 2019, avviare le procedure per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza ed il censimento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La presente norma si rende necessaria per consentire in parte all'ATERP regionale ed in grande parte ai Comuni capoluogo di procedere al nuovo censimento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.





**Articolo 6 - Modifiche alla l.r. 57/2017:**

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) sostituendo, rispettivamente, le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 giugno 2019" e le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 aprile 2019". La modifica di cui alla lettera a) consente a tutti gli assegnatari di alloggi di e.r.p., di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale, che siano morosi alla data del 23 dicembre 2017 nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio o abbiano omesso di comunicare l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, di poter presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2019 per mettersi in regola e sanare la propria posizione debitoria e avere rideterminato il canone di locazione.

La modifica di cui alla lettera b) prevede in particolare per i Comuni capoluogo proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non lo abbiano ancora fatto, di poter predisporre appositi e nuovi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di proprietà entro il 30 aprile 2019.

Le norme sopra citate consentiranno all'ATERP regionale e ai Comuni l'introito di importanti risorse derivanti dal recupero della morosità relativa ai canoni di locazione e dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare, risorse quest'ultime che saranno impegnate nel recupero e nella manutenzione straordinaria degli edifici e degli alloggi di e.r.p.

**Articolo 7 - Modifiche alla l.r. 32/1996:**

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1 sexies dell'articolo 1 e al comma 7 bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sostituendo, rispettivamente, le parole "31 dicembre 2018" con le parole "30 giugno 2019" e le parole "30 novembre 2018" con le parole "30 giugno 2019". La modifica di cui alla lettera a) consente alla Giunta regionale di avere più tempo a disposizione per predisporre l'apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale), i criteri e le procedure di assegnazione, nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti.

La modifica di cui alla lettera b) proroga il termine al 30 giugno 2019 entro il quale gli Enti proprietari o gestori di alloggi di e.r.p. nei Comuni ad alta tensione abitativa dovranno procedere al censimento degli alloggi popolari occupati senza titolo. Tale modifica si rende necessaria perché sia l'ATERP regionale che i Comuni proprietari non hanno ancora provveduto a questo censimento, di fondamentale importanza per la Regione per la conoscenza e per eventuali politiche di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi di e.r.p.





**Articolo 8 - Modifiche alla l.r. 9/1996:**

Il presente articolo apporta delle modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, e in particolare agli articoli 17 e 22.

La modifica all'articolo 17 è finalizzata a garantire la continuità delle attività svolte dalle Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria. La modifica e l'integrazione di cui alle lettere a) e b) consentono alle Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria di potersi riunire e operare con continuità senza interruzione in occasione della scadenza del mandato dei propri componenti. Infatti, la Regione ricostituisce le suddette Commissioni molti mesi dopo la scadenza del mandato dei loro componenti con ricadute negative nei confronti dell'utenza e dei cittadini interessati.

La modifica di cui alla lettera c) è una conseguenza dell'introduzione del comma 4 bis all'articolo 17.

Per quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 22, queste riguardano in particolare la sostituzione della lettera e), che disciplina l'erogazione del contributo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale.

Il comma 2 del presente articolo dispone che le norme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alle Commissioni i cui componenti sono già scaduti.

**Articolo 9 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2003:**

La proposta normativa adegua la vigente normativa all'attuale procedura di individuazione della struttura regionale deputata al controllo sugli atti dei Consorzi. Attesa, inoltre, la crescente complessità dell'esame istruttorio delle procedure di controllo, derivante anche dalla mancanza di uniformità degli schemi dei documenti consortili, si rende necessario aumentare i giorni a disposizione della suddetta struttura di controllo per l'esame delle pratiche.

**Articolo 10 – Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 18/2013:**

Nonostante gli sforzi profusi nella gestione dei rifiuti ed i risultati ottenuti in materia di rilancio della Raccolta Differenziata, ricorre ancora la necessità di avvalersi degli impianti privati di trattamento dei rifiuti, in assenza dei quali non si riesce ad assicurare l'equilibrio tra rifiuti prodotti e capacità di trattamento.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a. e la differenza tra il quantitativo di Rifiuto urbano residuo prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Attesa la forte dipendenza del sistema regionale dalle discariche, il collasso del sistema è quindi attualmente evitabile solo con il ricorso agli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'articolo 2bis della legge regionale n. 18/2013 che per l'appunto consente





all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

Tale necessità, indipendentemente del soggetto pubblico (Regioni o Comuni) che governerà il sistema di trattamento, permane anche per il prossimo immediato futuro.

Occorre, pertanto, prorogare il termine del 31 dicembre 2018, previsto dal testo vigente del comma 2bis della legge regionale n. 18/2013, per il tempo ritenuto strettamente necessario per portare a compimento il programma di completamento del sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento rifiuti; ciò in ordine sia al trattamento del rifiuto urbano residuo (tal quale), che al compostaggio dell'umido proveniente dalla RD, nonché allo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione.

Si propone, quindi, di differire la data sino al 30 giugno 2020.

Riguardo agli aspetti finanziari, poiché alla data del 1° gennaio 2019 i comuni subentreranno nel governo della gestione dei rifiuti, nessun onere graverà sulla Regione.

#### Articolo 11 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2010:

La proposta di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 si pone l'obiettivo di adeguare la materia dei controlli in tema di contenimento della spesa all'attuale composizione della struttura regionale. A seguito delle modifiche apportate all'organigramma regionale, è stato istituito presso il dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" il Settore "Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT", al quale competono, quindi, le verifiche relative al rispetto dei limiti di spesa in tema di comitati e commissioni istituiti presso l'amministrazione regionale, in precedenza attribuite al dipartimento "Bilancio e Programmazione economico finanziaria".

L'attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento delle spese ha lo scopo di accertare il livello di efficacia, efficienza ed economicità con cui opera l'amministrazione regionale, nel rispetto della legislazione vigente.

Le norme contenute nella presente legge non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, poiché le attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento della spesa vengono effettuate da personale interno all'Ente.

#### Articolo 12 – Modifiche all'articolo 38 della l.r. 47/2011:

La lettera a) del comma 1 della proposta normativa risulta necessaria per evitare il rimborso, da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di somme erogate dall'Amministrazione regionale alla sola presentazione del piano di ammortamento del mutuo, senza l'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 sono stati revocati i finanziamenti concessi ai soggetti attuatori risultati inadempienti per la mancata comunicazione di inizio lavori nei termini previsti.





Al fine di non arrecare un danno erariale al soggetto beneficiario, sono stati successivamente riassegnati i finanziamenti per i quali i lavori erano avviati, sebbene in ritardo, e risultava effettuata l'erogazione (anche parziale) dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal competente Settore, è emerso che alla data odierna risultano, altresì, rimborsi da parte della Regione Calabria di somme relative ad opere pubbliche, per le quali non è avvenuta alcuna comunicazione di avvenuto inizio lavori.

La modifica normativa è tesa a riassegnare il contributo, già in rimborso, agli Enti Locali che provvederanno a comunicare l'attestazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, si procederà al recupero delle somme erogate.

Contestualmente si è proceduto alla modifica del termine di due anni previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38, in tre anni.

Articolo 13 – Modifiche all'articolo 13 della l.r. 44/2016:

La modifica normativa riguarda gli interventi, non partiti ovvero ultimati con un'economia sui lavori e risalenti ad almeno 10 anni, oggetto di contributo regionale pluriennale e per i quali la Regione Calabria ha contratto un mutuo con Cassa DD.PP.

La proposta mira a rendere più cogente il meccanismo già previsto dalla legge di stabilità regionale 2017 per non gravare l'erario regionale degli oneri relativi al pagamento di contributi per mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori non presentano stati di avanzamento, e che pertanto rappresentano una spesa non in linea con i principi di buona amministrazione. La mancata attuazione del meccanismo di revoca originariamente previsto potrebbe infatti configurare un'ipotesi di danno erariale ed è preferibile prevedere un'ipotesi di decadenza automatica e mera comunicazione agli Enti Locali.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013:

Il comma 1 ha l'obiettivo di ridurre le spese di funzionamento della procedura di gestione della liquidazione delle Comunità montane, in quanto consente di gestire tutte le operazioni di indebitamento mediante un unico servizio di tesoreria (quello della Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati) e procedere di conseguenza alla chiusura dei conti delle altre Comunità. La modifica normativa è resa necessaria dalla circostanza che in mancanza di espressa autorizzazione, la vigente normativa non consente di realizzare ipotesi di novazione soggettiva dei contratti di mutuo, come peraltro segnalato anche da CDP.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 mira a celerizzare le procedure di liquidazione, così da superare gli ostacoli derivanti dalla mancanza di personale





dedicato ed i conseguenti ritardi accumulatisi nel tempo, e concludere le stesse entro il termine del 2019.

**Articolo 15 - Programma operativo nel settore delle politiche della casa:**

La norma proposta è finalizzata a consentire il completamento degli interventi finanziati con il Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla deliberazione n. 347 del 30 luglio 2012.

Il Settore dell'edilizia ha subito gli effetti di una crisi che, lungi dall'essere superata, sta producendo effetti estremamente negativi sulle imprese di costruzioni calabresi e sulla loro operatività. Questa situazione ha determinato, come conseguenza, una forte restrizione del credito concesso dagli istituti di credito, rendendo ulteriormente complicata una situazione già di per sé molto grave. Alla luce di ciò, i soggetti ammessi a finanziamento hanno incontrato difficoltà nel realizzare gli interventi entro i termini previsti dall'avviso. Tale situazione espone alcuni di questi soggetti al rischio di una revoca del finanziamento. La conseguenza sarebbe, oltre alle difficoltà dei soggetti attuatori, lo spreco di risorse pubbliche e la realizzazione di opere incompiute. Tutto quanto esposto giustifica il presente intervento normativo.

Il comma 1 dà la facoltà ai soggetti che abbiano fatto richiesta di proroga entro la data di scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e che abbiano realizzato almeno il 35% dell'intervento entro il 31 dicembre 2018, di terminare l'intervento stesso entro il 30 giugno 2020.

Il comma 2 stabilisce che la percentuale dello stato di avanzamento raggiunta debba essere verificata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 stabilisce la decadenza degli interventi che non hanno raggiunto la percentuale di avanzamento del 35% e dà mandato alla Giunta regionale di riprogrammare eventuali economie per finalità di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il comma 4 stabilisce una penalità per il ritardo accumulato dal soggetto attuatore, pari allo 0,5 per mille del finanziamento per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

**Articolo 16 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11:**

Con la norma in oggetto viene stabilito, con la finalità del contenimento dei costi di gestione, che la figura di vertice dell'organo amministrativo delle società in house può coincidere con la persona del direttore generale, laddove previsto.

In tal caso, il soggetto incaricato della duplice funzione potrà ricevere un compenso omnicomprensivo che non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

Correlativamente si determina il risparmio della mancata erogazione di due differenti compensi per le due diverse funzioni.

In ragione di quanto precede, l'incremento differenziale tra i due compensi non è computato ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 11/2015.





Si dispone, altresì, che gli oneri per il trattamento economico del soggetto incaricato della duplice funzione gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo.

Articolo 17 – Modifiche all'articolo 40 della l.r. 13/1983:

L'articolo in questione ha lo scopo di favorire i mutamenti territoriali che riguardano aree prive di abitanti.

Si procede, pertanto, alla modifica dell'articolo 40 della legge regionale n.13/1983 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) prevedendo che si possa procedere all'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni territoriali senza effettuare il referendum consultivo, qualora le aree interessate dalle modifiche siano prive di popolazione residente e i comuni coinvolti diano il proprio consenso.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi:

L'intervento normativo in oggetto si rende necessario per venire incontro alle esigenze degli enti locali interessati e fornire uno strumento per dare certezza a rapporti pendenti e non definiti, derivanti dall'assegnazione di alloggi regionali costruiti a seguito di eventi calamitosi.

Articolo 19 – Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2007:

Il presente intervento legislativo incide anche sulla legge regionale n.20/2007, recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà" con l'intento di ridurre il numero di abitanti relativo al bacino di utenza previsto per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei progetti antiviolenza.

Articolo 20 - Clausola di invarianza finanziaria:

In ossequio alla normativa vigente, nella presente legge sono incluse unicamente norme che non generano flussi finanziari.

Articolo 21 - Entrata in vigore:

Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





**Art. 1**

(Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali)

1. In caso di mancata approvazione dei rendiconti da parte dei competenti organi degli enti strumentali, delle agenzie e delle aziende regionali entro il 30 aprile, agli stessi si applica la sanzione prevista per gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanitario.

**Art. 2**

(Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali)

1. Al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali regionali il trasferimento ordinario per spese di funzionamento, ove spettante e previsto nel bilancio regionale, è liquidato in tre quote annuali a partire dal mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario e con cadenza quadrimestrale. Sono fatte salve le norme speciali relative ai singoli enti.

2. La liquidazione è trasmessa dai dipartimenti regionali competenti alla struttura regionale preposta alla ragioneria nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1995)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificato:

a) al comma 1 bis, le parole: "31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2018";

b) al comma 1 ter, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".





**Art. 4**

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

**Art. 5**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

**Art. 6**

(Modifiche alla l.r. 57/2017)

1. La legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

**Art. 7**

(Modifiche alla l.r. 32/1996)

1. La legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:

a) al comma 1 sexies dell'articolo 1, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al comma 7 bis dell'articolo 52, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

**Art. 8**

(Modifiche alla l.r. 9/1996)

1. La legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) è così modificata:





*Consiglio Regionale della Calabria*

a) alla fine del comma 4 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente periodo:  
"I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione.";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:  
"4 bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso.";

c) il comma 8 dell'articolo 17 è abrogato;

d) la lettera e) dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

"e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera."

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alle commissioni i cui componenti sono già scaduti.

**Art. 9**

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2003)

1. L'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) è così modificato:

a) al comma 1, le parole: "Settore Affari Generali del competente Assessorato" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura";

b) al comma 2, le parole: "al competente Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dipartimento di cui al comma 1" e le parole: "nel termine di 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di quarantacinque giorni".

**Art. 10**

(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r.18/2013)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".





*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) le parole: "al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura competente in materia di controllo di gestione".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 47/2011)

1. L'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), è così modificato:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale;

b) nell'alinea del comma 1 le parole: "stato comunicato al competente dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,";

c) alla lettera b) del comma 1 le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 44/2016)

1. L'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:





“1. Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull’ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.

1 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l’assenza di erogazioni di cui al comma 1 e provvede a dare comunicazione agli enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.

1 ter. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all’assenza di erogazioni nel triennio precedente.”;

b) al comma 3, le parole “alle revoche di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “all’applicazione del”.

#### Art. 14

(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 25/2013)

1. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato a effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la comunità montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali).

2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane si avvale per l’espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresse comunità montane, transitato all’Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell’attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.

3. I termini per le procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 25/2013, sono prorogati al 31 dicembre 2019.”.





**Art. 15**

(Programma operativo nel settore delle politiche della casa)

1. Al fine di fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici può concedere la proroga, fino al 30 giugno 2020, del termine per l'ultimazione dei lavori, esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto, alla data del 31 dicembre 2018, un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori e sia pervenuta, entro la data prevista per la conclusione dei lavori, formale richiesta di proroga.

2. La verifica dell'avanzamento dei lavori pari o superiore al 35 per cento, ove non già presente agli atti, è effettuata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi che non soddisfano la condizione del 35 per cento di avanzamento lavori decadono dal beneficio e il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici provvede alla revoca e all'eventuale recupero delle somme trasferite. Le economie sono riprogrammate dalla Giunta regionale per finalità di edilizia residenziale pubblica.

4. A seguito della concessione della proroga di cui al comma 1 ai soggetti attuatori è applicata una riduzione del finanziamento loro assegnato in ragione dello 0,5 per mille per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

**Art. 16**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

1 ter. Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1 bis gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9."





*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 17

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 13/1983)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), sono aggiunte le parole: "o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati."

Art. 18

(Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22) e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 (Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo), si considerano aventi diritto gli eredi legittimi di cui alle disposizioni del Codice civile in materia successoria.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di anti violenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà), le parole: "140.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "80.000 abitanti".

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.





*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 21  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

E' conforme all'originale e si compone di n. 18 pagine.  
Reggio Calabria, 20 dicembre 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)

